

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

l'ebbrezza si è verificata di tal grado da non esserci compiuta obliterazione dell'intelligenza, ma parziale; derivò da un fatto non solo volontario, ma abituale e vizioso. L'onorevole Umata dice che ci ha talvolta la tendenza all'ubbricarsi derivante dalle occupazioni stesse della vita, per cui taluno è costretto a ricorrere a bevande spiritose. Sarà questo appunto uno dei casi speciali per cui non temiamo di lasciare qualche cosa all'arbitrio prudenziale del giudice, perchè valuti la necessità in cui si sarà trovato l'agente, per le antecedenze stesse della sua vita, di essere in soverchio contatto col veleno alcolico. Diminuirà il giudice la pena in virtù del potere che ha di applicare le circostanze attenuanti; e in tal guisa potrà benissimo attagliare la pena alla quantità del reato. Ma non potrebbe il legislatore *a priori* mettersi a considerare questi casi.

Già è troppo che noi consideriamo la ubbriachezza; vorreste voi che ci spingessimo a dichiarare nel nostro Codice che gli ubbriachi abituali debbono avere, non che la diminuzione di pena di colui che si ubbriaca accidentalmente, una diminuzione ancora maggiore di pena? Non dimentichi l'onorevole Umata quanto si è gridato e quanto si griderebbe contro le nostre tendenze che già di troppo sono state calunniate come demolitrici dell'ordine sociale.

UMATA. Io dubito che l'onorevole relatore mi abbia fatto dire parecchie cose che non erano nell'animo mio. Mi pare di avere chiaramente detto che non mi passava per la mente, nè poteva menomamente bramare che l'ubbriachezza diventasse una scusa attendibile, e gli ubbriachi non fossero puniti dei delitti che commettono.

Dissi solamente che, mentre per l'ubbriachezza in questo Codice si propongono due gradi di diminuzione di pena, per l'ubbriachezza abituale non se ne accorderebbe che uno solo; ciò è quanto dire che il legislatore punisce, oltre il delitto commesso, anche l'ubbriachezza abituale.

E poichè abbiamo provato che in un grandissimo numero di casi l'ubbriachezza abituale non addimostri quella perfidia che da altri le si vorrebbe attribuire, mi parrebbe che il Codice penale non dovrebbe punirla nei suoi trascorsi al di là degli altri.

Queste osservazioni a me suggeriva, come dissi, la mia esperienza. Ad ogni modo, lo ripeterò ancora, non faccio nessuna proposta; mi basta che le mie riflessioni siano state enunciate.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono alquanto sorpreso che l'onorevole Umata, così valoroso cultore dell'arte salutare, abbia a noi descritta l'ubbriachezza abituale o come la necessità di certe pro-

fessioni, o come un mezzo igienico, ed anche talvolta quasi una ricetta medicinale.

Certo si comprende come alcune condizioni della vita, e certe abitudini di lavoro possano rendere utile e conveniente l'uso del vino: ma qui in vece si tratta dell'abuso, e di quell'abuso che degrada l'uomo, e che lo fa discendere al disotto della condizione degli esseri intelligenti e responsabili.

Ora, vi ha una distinzione antichissima nella dottrina. E questa antichità della distinzione è quasi testimonianza di una verità entrata nella coscienza, non solo degli uomini sapienti, ma ben anche di quelli dotati del semplice buon senso. È la distinzione tra l'*ebrio* e l'*ebrioso*.

E non manca una buona ragione a punire più severamente quest'ultimo, non solo per la intrinseca turpitudine del vizio, ma benanche perchè colui, il quale abbia in se medesimo più volte fatta l'esperienza delle conseguenze che derivano dall'ubbricarsi, cioè come egli possa trovarsi ridotto in tale stato di alterazione e di eccitamento dall'abuso delle bevande inebrianti, da mettere in pericolo l'ordine sociale, e, malgrado ciò, ricade nell'ubbriachezza, e si espone sempre di nuovo nelle medesime condizioni, e delinque, ognuno comprenderà che contrae una responsabilità maggiore; altrimenti dovremmo dire che i recidivi non sono maggiormente responsabili di coloro i quali per la prima volta offendono coi loro delitti la società.

D'altronde ho consultato in proposito, come fu annunciato, le più reputate Accademie mediche italiane ed i più valorosi cultori ed insegnanti della medicina legale; e la Camera ha sotto ai suoi occhi il volume in cui si contiene il sunto delle osservazioni e dei pareri di costoro.

Ora le Accademie mediche le più distinte d'Italia, come quelle di Roma, di Torino, l'Accademia fisiomedico-statistica di Milano, ed altri, commendarono e lodarono la distinzione dell'ubbriachezza abituale, rivelatrice di un biasimevole vizio, dall'ubbriachezza solamente volontaria od accidentale.

Da ultimo qui non si tratta già di negare, anche in quell'ipotesi dell'abitudine, ogni virtù scusante all'ubbriachezza. Ma tra l'individuo, il quale accidentalmente, senza abitudine, si trova ridotto in questo stato, e colui il quale, per una esperienza, dalla quale non ha tratto profitto, vi si pone frequentemente, si è voluto che l'uno non potesse aspirare al beneficio di una diminuzione di pena uguale a quella concessa all'altro.

Ciò a noi sembra essere conforme ai canoni di giustizia ed alle ricevute tradizioni delle discipline penali.

Quindi, non essendovi alcuna proposta in con-